



N. 4402/2020 R.Gen.Aff.Cont.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Nola

Prima Sezione Civile

In composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'esito dell'udienza cartolare del 25 giugno 2026, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

ai sensi degli artt. 127 *ter* e 281 *sexies* c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4402/2020 R.Gen.Aff.Cont., vertente:

TRA

Parte_1, C.F. *P.IVA_1*, in persona del Sindaco *p.t.*, rappresentato e difeso, come in atti, dall'avv. Gianluca Granato ed elettivamente domiciliato come in atti;

- OPPONENTE -

CONTRO

Controparte_1, P. IVA *P.IVA_2*, in persona dei Curatori, dott. *CP_2* e avv. Carmine Romano, rappresentato e difeso, come in atti, dall'avv. Gioacchino Abete;

- OPPOSTO-

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1100/2020.

Conclusioni: come da memorie scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. del 25/06/2026.

Svolgimento del processo.

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il *Parte_1* ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1100/2020, emesso dal Tribunale di Nola in data 10.06.2020, con il quale gli era stato ingiunto, in favore del *Controparte_1*, il pagamento della somma di euro 199.691,54, oltre interessi al tasso legale e spese della fase monitoria.



A fondamento dell'opposizione, l'Ente ha dedotto che il credito azionato traeva origine dal contratto stipulato in data 11.06.2003, avente ad oggetto l'affidamento quinquennale dei servizi di igiene urbana comunale alla società *Controparte_1*

L'opponente ha rappresentato che il canone del servizio era stato pattuito in dodici mensilità, da liquidarsi dietro presentazione di regolare fattura, e che l'eventuale revisione del corrispettivo era subordinata, secondo la previsione contrattuale, alla verifica delle incidenze dei costi e alla trasmissione della relativa documentazione probatoria, nonché ad una regolazione concordata tra le parti.

Ha, quindi, contestato la fondatezza della pretesa monitoria, deducendo che il servizio era stato regolarmente remunerato, che le fatture poste a base del decreto ingiuntivo non risultavano ritualmente acquisite al protocollo dell'Ente e che la società *Controparte_1* aveva, a sua volta, emesso note di credito e maturato posizioni debitorie verso il *Pt_1* anche in ragione di penali applicate per disservizi e mancate prestazioni.

In via preliminare, il *Parte_1* ha eccepito l'improponibilità del ricorso monitorio e la nullità dell'ingiunzione per difetto di legittimazione processuale dei Curatori fallimentari, sul rilievo della mancata produzione dell'autorizzazione del giudice delegato ex art. 25, comma 1, n. 6, R.D. n. 267/1942.

Ha, inoltre, eccepito la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo per omessa notificazione degli atti intermedi depositati nella fase monitoria, nonché per l'asserito intempestivo deposito dell'integrazione documentale richiesta dal giudice della fase monitoria.

L'Ente ha altresì dedotto la nullità del decreto ingiuntivo per violazione della clausola compromissoria contenuta nell'art. 31 del contratto di affidamento dei servizi di igiene urbana, assumendo che, a fronte dell'eccezione proposta in sede di opposizione, la controversia avrebbe dovuto essere devoluta al collegio arbitrale previsto dalla convenzione.

Ha, poi, eccepito la prescrizione del credito azionato, richiamando il decorso del termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., nonché, in via ulteriormente gradata, i termini di cui agli artt. 2949 e 2951 c.c.

Nel merito, ha contestato l'esistenza e l'esigibilità del credito, deducendo l'inidoneità della documentazione prodotta nella fase monitoria e invocando, in ogni caso, la compensazione della pretesa avversaria con le note di credito e con le penalità maturate in favore dell'Ente.

Ha, pertanto, concluso chiedendo dichiararsi l'improponibilità del ricorso monitorio, la nullità del decreto ingiuntivo opposto, l'inesigibilità del credito per prescrizione, nonché l'infondatezza della pretesa creditoria, con vittoria di spese.



2. Si è costituito il *Controparte_1*, in persona dei Curatori, contestando integralmente l'opposizione e chiedendone il rigetto.

In relazione alla dedotta carenza di autorizzazione del giudice delegato, l'opposto ha eccepito l'infondatezza della doglianza e ha prodotto l'autorizzazione ritenuta mancante.

Quanto alla dedotta nullità del decreto ingiuntivo per omessa notificazione degli atti intermedi della fase monitoria, il *CP_1* ha dedotto che l'integrazione documentale era stata depositata in ottemperanza al provvedimento del giudice del monitorio e che non sussisteva alcun obbligo di autonoma notificazione della nota di deposito, essendo sufficiente la conoscibilità della documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione ai fini della successiva difesa dell'ingiunto.

In ordine alla clausola compromissoria, l'opposto ha contestato la fondatezza dell'eccezione, richiamando la disciplina in tema di arbitrato nei contratti pubblici e deducendo l'inefficacia della clausola in assenza di preventiva autorizzazione motivata dell'organo di governo dell'amministrazione.

Con riferimento all'eccezione di prescrizione, il *CP_1* ha dedotto l'interruzione del termine prescrizionale, richiamando la nota di costituzione in mora e diffida ad adempiere del 20.04.2015.

Quanto alla prospettata compensazione, l'opposto ha eccepito l'inammissibilità e l'improcedibilità della relativa domanda, sostenendo che l'accertamento di eventuali crediti vantati nei confronti della massa avrebbe dovuto essere fatto valere nelle forme dell'accertamento del passivo fallimentare.

Nel merito, il *CP_1* ha ribadito la fondatezza della pretesa creditoria, deducendo che i maggiori costi sostenuti dalla società erano stati comunicati al *Parte_1* e trovavano giustificazione nell'esecuzione del servizio, nell'emergenza rifiuti e nella mancata revisione del canone contrattuale.

Ha, quindi, chiesto concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, rigettarsi l'opposizione, con condanna del *Parte_1* al pagamento delle somme richieste e delle spese di lite.

3. Non concessa la provvisoria esecuzione ed assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie, con ordinanza del 16.06.2021, il giudice allora assegnatario, ha ordinato all'opposto *CP_1*, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di esibire le note di credito indicate nella memoria di secondo termine dell'opponente, assegnando termine fino a venti giorni prima della successiva udienza e rinviando la causa all'udienza del 05.04.2022 per la verifica dell'adempimento. Indi, ha ritenuto la causa matura per la decisione e l'ha rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.02.2023, poi differita dapprima al 9 dicembre



2025 e poi per discussione ai sensi dell'art. 281- *sexies* c.p.c. Acquisite le autorizzate note scritte è giunta, quindi, alla decisione del Tribunale.

Motivi della decisione.

1. In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di improponibilità del ricorso monitorio e di nullità del decreto ingiuntivo per difetto di legittimazione processuale dei Curatori del [...]

Controparte_1 .

Il Comune opponente ha dedotto che il ricorso per decreto ingiuntivo sarebbe stato proposto in difetto dell'autorizzazione del giudice delegato, richiesta dall'art. 25, comma 1, n. 6, R.D. n. 267/1942.

L'eccezione non può essere accolta.

Ed invero, l'eventuale difetto originario di autorizzazione del curatore alla proposizione o alla prosecuzione del giudizio non integra una causa di improponibilità della domanda, né determina una nullità insanabile dell'attività processuale compiuta, risolvendosi in un difetto di rappresentanza processuale suscettibile di regolarizzazione nel corso del giudizio.

Nel caso di specie, il Fallimento opposto, costituendosi nel presente giudizio di opposizione, ha prodotto l'autorizzazione del giudice delegato, in tal modo sanando ogni eventuale profilo di irregolarità processuale originariamente dedotto dall'Ente opponente.

2. Ne consegue che la doglianza deve essere rigettata.

Parimenti infondata è l'eccezione di nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo per omessa notificazione degli atti intermedi depositati nella fase monitoria e per l'asserita intempestività dell'integrazione documentale richiesta dal giudice del monitorio.

Deve, infatti, osservarsi che il procedimento monitorio si caratterizza per la sommarietà della cognizione e per la formazione differita del contraddittorio, il quale si instaura pienamente solo a seguito della proposizione dell'opposizione *ex art.* 645 c.p.c.

L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice è chiamato ad accertare la fondatezza della pretesa creditoria azionata dal ricorrente in via monitoria, indipendentemente dalla regolarità formale del decreto opposto, salvo che il vizio dedotto abbia inciso in concreto sul diritto di difesa dell'ingiunto.



Nel caso in esame, il *Parte_1* ha avuto piena conoscenza della pretesa azionata, ha potuto articolare specifiche difese in fatto e in diritto, ha contestato la documentazione prodotta dal *CP_1* e ha svolto compiutamente le proprie eccezioni nel presente giudizio.

Non è stato, dunque, allegato né dimostrato alcun concreto pregiudizio al diritto di difesa derivante dall'omessa notificazione autonoma della nota di deposito o degli atti intermedi della fase monitoria, dovendosi, pertanto, escludere che la dedotta irregolarità possa determinare la nullità del decreto ingiuntivo opposto.

3. Deve essere rigettata anche l'eccezione con cui il *Parte_1* ha dedotto la nullità del decreto ingiuntivo per violazione della clausola compromissoria contenuta nell'art. 31 del contratto di affidamento dei servizi di igiene urbana.

L'eccezione non è fondata.

La controversia trae origine da un contratto avente ad oggetto l'affidamento di servizi pubblici da parte di un'amministrazione comunale e, pertanto, deve essere scrutinata alla luce della disciplina speciale in tema di arbitrato nei contratti pubblici.

L'art. 241, comma 1, d.lgs. n. 163/2006, come modificato dall'art. 1, comma 19, l. n. 190/2012, ha subordinato la validità della clausola compromissoria inserita nei contratti pubblici alla previa autorizzazione motivata dell'organo di governo dell'amministrazione aggiudicatrice.

La disciplina sopravvenuta, secondo l'interpretazione accolta dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, non determina una retroattiva caducazione delle clausole compromissorie originariamente valide, ma ne impedisce la produzione di ulteriori effetti per il futuro in mancanza della specifica autorizzazione prescritta dalla legge.

In altri termini, la clausola compromissoria inserita in un contratto pubblico non può ritenersi utilmente operante quando non risulti adottata una preventiva e motivata determinazione dell'organo di governo dell'amministrazione, specificamente riferita alla scelta di devolvere ad arbitri le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.

Nel caso di specie, il *Pt_1* opponente si è limitato a richiamare la clausola compromissoria contenuta nell'art. 31 della convenzione, senza tuttavia allegare né provare l'esistenza di una preventiva autorizzazione motivata dell'organo di governo dell'Ente alla devoluzione arbitrale della controversia.



Ne consegue che la clausola non può essere ritenuta efficace e che la cognizione della controversia appartiene al giudice ordinario adito.

4. Deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dal **Parte_1** .

L'Ente opponente ha richiamato, in via principale, il termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c. e, in via ulteriormente gradata, i termini di cui agli artt. 2949 e 2951 c.c.

L'eccezione non merita accoglimento.

In primo luogo, il credito azionato dal **CP_1** trae origine da un rapporto contrattuale di appalto di servizi e, segnatamente, dalla dedotta debenza di corrispettivi e maggiori oneri connessi all'esecuzione del servizio di igiene urbana.

Non ricorrono, pertanto, i presupposti applicativi dell'art. 2949 c.c., che riguarda i diritti derivanti dai rapporti sociali, né quelli dell'art. 2951 c.c., norma riferita a fattispecie diverse e non estensibile al credito oggetto del presente giudizio.

Trova, dunque, applicazione il termine ordinario decennale di prescrizione.

Nel caso di specie, il **CP_1** opposto ha richiamato, quale atto interruttivo, la nota di costituzione in mora e diffida ad adempiere del 20.04.2015.

Tale atto, avente contenuto inequivocabilmente sollecitatorio dell'adempimento e proveniente dal creditore, è idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c.

Ne consegue che, anche a voler individuare il dies a quo nella maturazione delle fatture poste a fondamento della pretesa monitoria, il termine decennale non può ritenersi decorso alla data di proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, depositato nell'anno 2020.

L'eccezione di prescrizione deve, pertanto, essere rigettata.

5. Nel merito, la pretesa creditoria azionata dal **CP_1** non risulta sorretta da prova adeguata.

Le fatture poste a fondamento del ricorso monitorio, infatti, non si riferiscono al canone ordinario del servizio, ma ad asseriti maggiori costi sostenuti e ad attività ulteriori che la società avrebbe espletato per garantire l'efficienza del servizio e fronteggiare l'emergenza rifiuti.



Tali importi, tuttavia, avrebbero richiesto una specifica dimostrazione dei presupposti contrattuali della revisione del corrispettivo.

L'art. 21 della convenzione subordinava la revisione del canone alla verifica delle incidenze dei costi della manodopera, dei materiali, dei carburanti e dei lubrificanti, alla trasmissione all'Ente della documentazione probatoria delle variazioni verificatesi durante l'esecuzione del servizio e ad una regolazione concordata tra le parti.

Ne consegue che la società affidataria non poteva unilateralmente procedere all'emissione di fatture per maggiori oneri, dovendo, invece, dimostrare l'esistenza di un procedimento di verifica, l'effettiva incidenza dei costi, la relativa documentazione giustificativa e l'intervenuta approvazione o regolazione concordata con l'amministrazione comunale.

Tale prova non è stata fornita.

Il *Pt_1* opponente ha, per contro, specificamente contestato la ricezione e la rituale acquisizione delle fatture, ha dedotto l'integrale remunerazione del servizio secondo il canone contrattuale, ha richiamato l'esistenza di note di credito emesse dalla stessa *Controparte_1* e ha documentato plurime contestazioni per disservizi, penali e decurtazioni operate ai sensi dell'art. 18 della convenzione.

Assume rilievo, in tale prospettiva, anche la mancata ottemperanza, da parte del Fallimento opposto, all'ordine di esibizione disposto con ordinanza del 16.06.2021 ai sensi dell'art. 210 c.p.c., avente ad oggetto le note di credito indicate dall'opponente.

La Curatela, infatti, ha dichiarato di non essere in possesso della documentazione richiesta, senza tuttavia fornire elementi idonei a superare le specifiche contestazioni mosse dal *Pt_1* in ordine alla completezza e attendibilità della ricostruzione contabile posta a fondamento della pretesa monitoria.

Tale condotta processuale, pur non potendo determinare automaticamente l'accertamento dei controcrediti allegati dall'Ente, è valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e concorre a confermare l'insufficienza del quadro probatorio offerto dal creditore opposto, sul quale gravava l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del credito azionato.

A ciò si aggiunga che la stessa prospettazione difensiva dell'opposto non consente di individuare con certezza la causale delle somme richieste, oscillando tra maggiori costi del servizio, interventi



straordinari e, secondo quanto dedotto dal **Pt_1** anche richiami alla partecipazione dell'Ente alla compagine societaria.

Neppure il programma di liquidazione richiamato dalla Curatela appare idoneo a colmare tale lacuna probatoria, ove si consideri che, secondo quanto riportato dalle difese dell'opponente, la ricostruzione dei crediti verso i Comuni risultava ancora oggetto di verifica e non compiutamente definita.

In definitiva, la documentazione prodotta non consente di accertare né la natura né l'entità del credito azionato, né la sua riferibilità a prestazioni ulteriori effettivamente rese, concordate e non remunerate dal **Parte_1**.

6. Le questioni relative alla compensazione restano assorbite dall'accertato difetto di prova del credito azionato dal **CP_1**.

Va, tuttavia, precisato che le note di credito e le penali richiamate dal **Pt_1** assumono rilievo, nel presente giudizio, non già ai fini dell'accoglimento di un'autonoma domanda riconvenzionale nei confronti della procedura, ma quali elementi idonei a corroborare la contestazione dell'esistenza, della liquidità e dell'esigibilità del credito fatto valere in via monitoria.

In particolare, la nota del 26.08.2008, richiamata dall'opponente, l'esistenza di importi a debito della società per complessivi euro 149.057,20, relativi a note di credito emesse per ricavi da raccolta differenziata e per crediti riferiti ad annualità precedenti.

La mancata produzione, da parte del **CP_1**, delle note di credito oggetto dell'ordine di esibizione impedisce una compiuta ricostruzione dei rapporti dare-avere tra le parti e conferma l'inidoneità della documentazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo a dimostrare, con il necessario grado di certezza, l'effettiva debenza dell'importo ingiunto.

Resta, pertanto, assorbito l'esame dell'eccezione di compensazione in senso tecnico, essendo sufficiente rilevare che la domanda di pagamento proposta dal **CP_1** deve essere rigettata per mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul creditore opposto.

7. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione deve essere accolta.

Per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 1100/2020, emesso dal Tribunale di Nola in data 10.06.2020, deve essere revocato.



Deve essere, conseguentemente, rigettata la domanda di pagamento proposta dal [...] *Controparte_1* nei confronti del *Parte_1* .

8. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del [...] *Controparte_1* .

La liquidazione va operata avuto riguardo al valore della controversia, determinato sulla base dell'importo ingiunto, pari ad euro 199.691,54, e dunque ricompreso nello scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00.

Tenuto conto della natura essenzialmente documentale della controversia, dell'assenza di attività istruttoria diversa dalla produzione documentale e dall'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., della definizione della causa secondo lo schema semplificato di cui all'art. 281-sexies c.p.c., nonché della circostanza che l'opposto non ha ulteriormente coltivato la lite a decorrere dall'anno 2022, i compensi devono essere liquidati nei valori minimi per ciascuna fase.

Le spese di lite sono, pertanto, liquidate in favore del *Parte_1* in euro 406,50 per esborsi ed euro 7.051,50 per compensi, di cui euro 1.276,00 per la fase di studio, euro 814,00 per la fase introduttiva, euro 2.835,00 per la fase istruttoria/trattazione ed euro 2.126,50 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

8.1. La revoca del decreto ingiuntivo travolge anche il relativo capo sulle spese, che restano a carico dell'opposto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:

- 1) accoglie l'opposizione proposta dal *Parte_1* avverso il decreto ingiuntivo n. 1100/2020, emesso dal Tribunale di Nola in data 10.06.2020;
- 2) per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1100/2020;
- 3) rigetta la domanda di pagamento proposta dal *Controparte_1* nei confronti del *Parte_1* ;
- 4) dichiara assorbita ogni ulteriore questione, ivi compresa quella relativa alla compensazione tra le contrapposte posizioni creditorie dedotte dalle parti;
- 5) condanna il *Controparte_1* , in persona dei Curatori, al pagamento, in favore del *Parte_1* , delle spese di lite, che liquida in **euro 406,50 per**



esborsi ed **euro 7.051,50** per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;

6) pone a carico dell'opposto le spese della procedura monitoria.

Così deciso in Nola, il 26.06.2026

Il Giudice

(dott.ssa Donatella Cennamo)